M.M. no. 81 concernente l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio protezione civile Locarno e Vallemaggia in seguito all'adesione del Comune di Ascona

Locarno, 14 febbraio 2008

Al Consiglio Comunale

Locarno

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il nuovo statuto del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia che include pure la partecipazione del Comune di Ascona, che è stato deciso all'unanimità dal Consiglio consortile in occasione della seduta dello scorso 23 gennaio 2008.

Sull'argomento vi proponiamo le seguenti informazioni:

Considerazioni generali

Lo statuto che regola la posizione dei Comuni consorziati in seno al Consorzio risale al 1980 ed è considerato ormai superato sia nella forma che nei contenuti.

A tutt'oggi i Comuni consorziati sono 7 e più precisamente:

Gordola, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Orselina, Tenero-Contra.

A completare l'assetto istituzionale vi sono i rimanenti 41 Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia, tranne Ascona, che hanno scelto la forma del convenzionamento.

Verso la metà degli anni '90 la Delegazione consortile ha elaborato un'ambiziosa proposta di nuovo statuto intesa a proporre un consorziamento globale di tutti i Comuni della Regione. Per vari motivi tuttavia l'iter procedurale non è giunto a conclusione. Negli ultimi anni l'esigenza di elaborare un nuovo documento è tornata di attualità con la necessità di integrare il Comune di Ascona nel Consorzio.

Al fine di completare il nuovo assetto istituzionale della Regione di protezione civile del Locarnese, la Delegazione consortile si è attivata elaborando una bozza di statuto che, seguendo un iter procedurale assai impegnativo, dopo le osservazioni preliminari da parte della Sezione degli enti locali e da quella del militare e della protezione della popolazione, è stato preavvisato favorevolmente all'unanimità dal Consiglio consortile in data 23 gennaio 2008.

Nuovo statuto

In sintesi, il nuovo statuto, oltre a conformarsi formalmente allo stato delle legislazioni federali e cantonali in vigore, presenta i seguenti principali aggiornamenti, come possiamo rilevare dal messaggio della Delegazione consortile:

Art. 1

Il Borgo di Ascona viene aggiunto all'elenco dei Comuni consorziati, che diventano quindi 8.

Per il momento si è deciso di mantenere la forma del convenzionamento per gli attuali altri 41 Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia che hanno già da tempo scelto questa forma giuridica di adesione al Consorzio. Non si esclude tuttavia che nelle prossime legislature, in considerazione dei costanti cambiamenti istituzionali in atto a seguito di progetti di aggregazione, si possa immaginare il passaggio di altri Comuni alla forma del consorziamento.

Art. 2

La sede del Consorzio resta stabilita nel Comune di Locarno.

Art. 6

I criteri per la composizione del Consiglio consortile restano inalterati: un delegato comunale fino a 1500 abitanti e un ulteriore delegato ogni 1500 abitanti o frazione residua superiore a 500.

Con l'adesione di Ascona, che in base all'attuale popolazione avrà 4 delegati, il Consiglio consortile passerà a 31 membri.

Art. 10

I termini delle sessioni ordinarie sono stati adeguati alle esigenze dell'art. 49 LOC.

Art. 16

Tenuto conto dell'entità del bilancio del Consorzio (art. 115 LOC), si propone un aumento a fr. 30'000.-- delle spese non preventivate.

Art. 21

È proposto l'aumento da 3 a 7 del numero dei membri della Commissione della gestione in ossequio alle disposizioni dell'art. 68 cpv 2 LOC che prescrive appunto per legislativi di 30 o più membri un minimo di 7 commissari.

Art. 24

Vengono introdotte le entrate per attività a favore di terzi. Col passare degli anni si sono sempre più consolidate le collaborazioni con i diversi Enti pubblici della Regione mediante l'impiego dei militi per lavori di pubblica utilità sul territorio. Ricordiamo che questo genere di impiego viene fatturato ai richiedenti in base alle direttive cantonali che regolano gli interventi a favore della comunità o per manifestazioni di vario genere.

Altra fonte di finanziamento, non prevista nel vecchio regolamento, è costituita dai contributi sostitutivi per l'esonero dalla costruzione di rifugi privati. Gli stessi sono incassati dai Comuni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento in ottemperanza alle normative federali e cantonali vigenti.

Art. 25

Si propone di mantenere l'attuale criterio per il calcolo della partecipazione dei Comuni alle spese consortili (gestione corrente ed investimenti) che tiene conto degli indicatori relativi alla popolazione finanziaria e all'indice di forza finanziaria.

Questa proposta presenta l'indubbio vantaggio di non dover rivedere la convenzione che regola i rapporti con i Comuni convenzionati.

Per informazione possiamo dare, sulla scorta dei più recenti parametri finanziari, il quadro riassuntivo delle modifiche delle percentuali di partecipazione ai costi consortili dei Comuni a seguito dell'adesione di Ascona.

	chiave attuale	chiave nuova
Ascona	- (*)	9.59%
Gordola	7.10%	6.46%
Locarno	23.60%	22.03%
Losone	11.55%	9.87%
Minusio	12.06%	10.85%
Muralto	5.06%	4.57%
Orselina	1.50%	1.36%
Tenero-Contra	4.04%	3.66%
Comuni convenzionati	35.09%	31.61%

(*)Dal 2006, e fino alla definitiva adesione, il contributo versato dal Comune di Ascona per i servizi erogati dal Consorzio è stato regolato mediante mandato di prestazione. L'importo annuo richiesto è pari a fr. 50'000.--.

Art. 26

Viene introdotta la facoltà alla Delegazione consortile di far capo ad un organo peritale esterno per la revisione della contabilità.

Ricordiamo che in base all'art. 7 cpv 3 della Legge sul consorziamento dei Comuni, l'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale. Come tale soggiace alle disposizioni della Legge organica comunale per quanto riguarda i termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.

Aspetti economici relativi all'adesione di Ascona

L'entrata nel Consorzio del Comune di Ascona deve essere accompagnata da una valutazione finanziaria che tenga in considerazione gli investimenti precedentemente assunti dalle parti.

Nel caso specifico al Consorzio verrà affidato, sulla base di un contratto di costituzione di servitù personale, l'impianto di condotta situato ad Ascona (opera peraltro contemplata nella pianificazione regionale in materia di impianti di protezione civile). Il Comune dovrà corrispondere un importo per gli investimenti finanziati finora da tutti gli altri Comuni (impianti di condotta, veicoli, materiale/equipaggiamento, SIT-GAP, ecc).

Nel dettaglio rileviamo, sulla base anche dei dati forniti dai competenti uffici cantonali, che l'impianto ha comportato una spesa per il Comune, al netto dei sussidi federali e cantonali, pari a fr. 278'137.—. La partecipazione di Ascona agli investimenti effettuati dal Consorzio è invece pari a fr. 98'137.—.

Tenuto conto anche della ripresa di alcune apparecchiature presenti nell'impianto di Ascona (valore di riscatto fr. 15'000.—), a conguaglio e dopo preliminari trattative tra gli Esecutivi dei due Enti,è stato proposto il versamento di un importo pari a fr. 195'000.— a favore del Comune di Ascona (vedi tabella allegata), il cui finanziamento sarà attuato attingendo ai fondi comunali dei contributi sostitutivi dei rifugi mancanti secondo modalità e chiave di riparto che sarà allestita dall'autorità cantonale.

Superata questa fase introduttiva, ritenuto che l'Organizzazione regionale è già predisposta per assorbire la struttura comunale, si può affermare che l'entrata nel Consorzio di Ascona comporterà una diminuzione di circa il 9% della quota di partecipazione a carico degli altri Comuni.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore del nuovo statuto, dopo la necessaria ratifica da parte delle istanze cantonali, è prevista per l'inizio della legislatura 2008-2012.

Alla luce delle considerazioni che precedono invitiamo pertanto codesto lodevole Consiglio a risolvere quanto segue:

- 1. È approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Statuto del Consorzio di protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia;
- 2. È approvato il principio del versamento al Comune di Ascona di un importo di fr. 195'000.— quale saldo a conguaglio per la ripresa dell'impianto del tipo PC II / IAP I situato ad Ascona. Con questo versamento vanno ritenute definitivamente liquidate le

reciproche pretese fra il Consorzio e gli attuali 7 Comuni membri da una parte e il Comune di Ascona dall'altra, a seguito dell'entrata di Ascona nel Consorzio. Il finanziamento di questo importo avverrà mediante il prelevamento dei contributi sostitutivi e/o, a dipendenza delle decisioni della competente autorità cantonale, tramite prestito bancario alle migliori condizioni di mercato. In questo caso interessi passivi e ammortamento saranno inseriti nel conto di gestione corrente del Consorzio.

La quota a carico del Comune di Locarno sarà addebitata al conto no.283.01 "Contributi sostitutivi per rifugi PC".

Con la massima stima.

Per il Municipio

Allegati:

Nuovo statuto consortile approvato in data 23.1.2008 Valutazione finanziaria

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alle Commissioni della gestione e della legislazione

STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LOCARNO E VALLEMAGGIA

CAPO PRIMO: Disposizioni generali

- Art. 1

 1. Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile per la Regione Locarno e Vallemaggia è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom) del 21 febbraio 1974.
 - 2. I Comuni consorziati sono Ascona, Gordola, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Orselina e Tenero-Contra.
 - 3. Tutti gli altri Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia sono convenzionati con il Consorzio.
- Art. 2

 1. Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione Scopo e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati e convenzionati, di tutti i servizi della Protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione.
 - 2. Ai Comuni rimangono le competenze specifiche espressamente previste dalla Legge cantonale in materia di protezione civile.
- Art. 3 Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Durata
- Art. 4 La sede del Consorzio è a Locarno. Sede

CAPO SECONDO: Organi del Consorzio

Art. 5 1. Gli organi del Consorzio sono

Organi

- a. il Consiglio consortile;
- b. la Delegazione consortile;
- c. la Commissione della gestione.

Essi stanno in carica un quadrienno.

2. Il Consiglio consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

a) Consiglio consortile

- Art. 6
 1. Ogni Comune consorziato ha diritto a un delegato fino a Composizion 1500 abitanti.
 - 2. Comuni con un numero di abitanti superiore hanno diritto a

un ulteriore delegato per ogni 1500 abitanti o frazione residua superiore a 500.

Art. 7 1. I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Elezione Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, a norma eleggibilità e dell'art. 13 cpv. 1 lett. o della LOC, entro 1 mese dalle incompatibili elezioni comunali e rimangono in carica un quadriennio.

- 2. E' eleggibile a membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo del Comune consorziato. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio stesso.
- 3. Contemporaneamente all'elezione dei membri, i legislativi comunali dei singoli Comuni dovranno designare, con lo stesso sistema del cpv 1, tanti subentranti quanti sono i loro membri di diritto nel consorzio.
- Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha Competenze Art. 8 funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a. nomina nella seduta costitutiva e all'apertura della prima sessione ordinaria tra i suoi membri:
 - il Presidente:
 - il Vicepresidente;
 - 2 scrutatori:
- b. nomina i membri e il Presidente della Delegazione consortile e la commissione della gestione;
- c. approva:
 - il preventivo del Consorzio per l'anno successivo durante la sessione ordinaria autunnale:
 - il conto consuntivo dell'anno precedente, durante la sessione ordinaria primaverile:
- d. delibera sulle spese non previste dal preventivo in quanto superino l'importo annuo di competenza della Delegazione consortile;
- e. approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento, sulla base di preventivi e di progetti definitivi;
- f. autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui;
- g. autorizza l'acquisizione, l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- h. adotta i regolamenti consortili;
- i. ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile;
- k. approva eventuali modifiche degli statuti secondo quanto previsto dalla Legge sul consorziamento dei Comuni, riservata la ratifica dell'autorità cantonale:
- I. autorizza la Delegazione consortile a promuovere azioni giudiziarie o a stare in lite; sono riservate le procedure amministrative;

- m. esercita tutte le competenze che non siano state espressamente conferite dalla Legge o dallo statuto ad altro organo;
- n. fissa il termine entro il quale i crediti di cui alla lettera e. decadono, se non sono utilizzati.
- Art. 9 Il Consiglio consortile è convocato per la seduta costitutiva Seduta dalla Delegazione consortile uscente. costitutiva
- Art. 10 Il Consiglio consortile è convocato dal presidente dello stesso Sessioni Consiglio d'intesa con la Delegazione consortile, in sessione ordinarie ordinaria due volte all'anno: la prima entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente; la seconda entro il 30 novembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
- Art. 11 1. Il Consiglio consortile può essere convocato in seduta Sessioni straordinaria con domanda scritta e motivata al Presidente straordinarie del Consiglio consortile, su richiesta:
 - a. di almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati;
 - b. di almeno un terzo dei membri del Consiglio consortile;
 - c. della Delegazione consortile.
 - 2. Il Presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda di cui alle lettere a. e b. del capoverso 1; d'accordo con la Delegazione consortile fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.
- Art. 12 Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, Funzionamen secondo le norme del titolo secondo capitolo terzo della Legge to organica comunale, esclusi gli art. 42, 43, 47, 75 e segg.

b) Delegazione consortile

Art. 13 1. La Delegazione consortile si compone di 9 membri. Composizion

- 2. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.
- Art. 14 1. La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio Elezione consortile fra i suoi membri nella seduta costitutiva a eleggibilità scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo incompatibili compongono.

tà

- 2. La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.
- 3. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Cancelliere dello Stato, di magistrato dell'ordine giudiziario nonché di membro del Consiglio consortile o di impiegato

del Consorzio. Sono inoltre applicabili i motivi di incompatibilità di cui all'art. 83 della LOC.

- Art. 15
 Il Presidente della Delegazione consortile è nominato dal Consiglio consortile a scrutinio segreto e a maggioranza Presidente assoluta tra i membri della Delegazione.
 - 2. La nomina avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.
- Art. 16
 La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Competenze Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- a. esegue le decisioni del Consiglio consortile;
- b. nomina nel suo seno il Vicepresidente;
- c. assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio consortile;
- d. allestisce i preventivi, i consuntivi, i messaggi e i preavvisi al Consiglio consortile;
- e. sottopone al Consiglio consortile per esame e decisione i progetti ed i preventivi definitivi delle opere del Consorzio;
- f. delibera sulle offerte presentate secondo le norme della Legge sulle commese pubbliche (LCPub del 20 febbraio 2001 e successive modifiche);
- g. provvede all'incasso delle quote dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- h. nomina i dipendenti del Consorzio e ne definisce le loro mansioni;
- i. decide la chiamata in servizio del distaccamento di intervento in caso di catastrofe e/o dell'organizzazione di protezione civile in base alle disposizioni legali vigenti;
- k. nomina i quadri superiori o emana direttive in materia;
- I. provvede alla regolare applicazione e esecuzione dei regolamenti consortili.
- La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino a un importo annuo complessivo di fr. 30'000.--.
- Art. 17 La Delegazione consortile funziona per analogia secondo le **Funzionamen** norme del capitolo quarto della Legge organica comunale **to** tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi, 115 e 116.
- Art. 18
 1. Il Comandante dell'organizzazione in caso di necessità Convocazion prima di procedere alla convocazione della PCi è tenuto a e in caso di contattare il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente o necessità un membro della Delegazione.

- 2. La Delegazione emana direttive in materia di intervento in caso di necessità.
- 3. In ogni caso la Delegazione dovrà essere orientata al più presto possibile sia sulle misure prese che su quelle da adottare.
- I membri della Delegazione e delle commissioni devono Discrezione e Art. 19 osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché riserbo l'assoluto riserbo sulle discussioni della Delegazione e delle sue commissioni.

Art. 20 1. Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro Pubblicazion cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni e delle consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

2. Per la decorrenza dei termini di ricorso fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

c) Commissione della gestione

Art. 21 La Commissione della gestione è composta di 7 membri ed è Composizion nominata dal Consiglio consortile allo stesso modo della e nomina Delegazione. Essa esercita gli attributi analogamente stabiliti competenze dagli art. 172 e segg. della LOC.

CAPO TERZO: Impianti e finanziamento del Consorzio

Art. 22 Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità federale e cantonale, Realizzazion stabilisce quali opere della Protezione civile sono da realizzare, e degli e in quali Comuni verranno costruite, conformemente alle impianti PCi speciali pianificazioni approvate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, Servizio costruzioni.

Art. 23 1. In linea generale gli impianti di PCi possono essere di Proprietà e proprietà del Consorzio e del Comune. Nel caso in cui gli gestione impianti sono di proprietà del Comune, il Consorzio stipulerà una convenzione con tale ente in merito all'uso degli stessi.

- 2. La gestione degli impianti e la relativa manutenzione compete al Consorzio. L'utilizzo per scopi estranei alla protezione civile è vincolato dalle direttive federali e cantonali in materia.
- 3. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali concernenti gli impianti previsti nell'ambito del Servizio Sanitario Coordinato (SSC).
- Art. 24 Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

Finanziament

- a. i contributi comunali per le spese approvate dal Consiglio consortile:
- b. i sussidi, emolumenti e contributi previsti dalle norme federali e cantonali;
- c. i contributi sostitutivi depositati presso i Comuni conformemente alle disposizioni cantonali in materia;
- d. le entrate per attività eseguite a favore di terzi.
- Art. 25 La partecipazione dei Comuni alle spese consortili, comprese Riparto delle quelle di investimento, avviene mediante i contributi calcolati in spese base alla popolazione finanziaria, stabilita dall'Ufficio cantonale di statistica, e all'indice della forza finanziaria di ogni Comune consorziato e convenzionato, computato ognuno in ragione del 50%.

- 1. La contabilità è tenuta dall'Ufficio consortile sotto la Contabilità Art. 26 supervisione della Delegazione consortile, secondo le norme della LCCom e della LOC.
 - 2. La contabilità dei corsi, esercizi e rapporti viene tenuta secondo le disposizioni federali e cantonali in materia PCi.
 - 3. La Delegazione consortile può fare capo ad un organo peritale esterno di controllo ai sensi dell'art. 171a della LOC.
- Art. 27 1. La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della Preventivi data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consilgio di Stato.
 - 2. I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.
 - 3. Se determinate poste del preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio consortile.
- Art. 28 1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti Conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due consuntivi mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
 - 2. I Municipi possono presentare osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile. La Delegazione trasmette le eventuali osservazioni al Consiglio consortile.
- Art. 29 1. I progetti per opere di Protezione civile, con il relativo piano **Obbligo di** di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso dei preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni Comuni membri.
 - 2. Ai Comuni è data la facoltà di presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 6 mesi.

3. Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio consortile.

CAPO QUARTO: Norme varie

- Art. 30 Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il **Diritto di** Comandante o il Segretario vincolano il Consorzio di fronte ai **firma** terzi.
- Art. 31 Le decisioni degli organi consortili possono essere impugnate Ricorsi in base alle disposizioni previste dalla LCCom e della LOC.

 In materia di PCi restano riservate le specifiche disposizioni federali e cantonali.
- Art. 32
 Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Consorzio Stato.
 - 2. E' data facoltà ai Comuni membri di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato.

CAPO QUINTO: Disposizioni transitorie e finali

- Art. 33
 1. Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione Entrata in da parte della Sezione Enti locali. vigore
 - 2. Esso abroga e sostituisce il regolamento consortile del 28 ottobre 1980.

Approvato dal Consiglio consortile in data 23 gennaio 2008.

Approvato dai Consigli comunali di

Ascona:

Gordola:

Locarno:

Losone:

Minusio:

Muralto:

Orselina:

Tenero-Contra:

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con decisione del

CONGUAGLIO PARTECIPAZIONE COMUNE DI ASCONA

Investimenti per costruzioni (non Servizio Sanitario Coordinato)

Impianto Lavertezzo - PC I Importo a carico della Regione dedotti sussidi CH e TI	fr.	96'935.00
Impianto Brione Verzasca - PC III / IAP		
Importo a carico della Regione dedotti sussidi CH e TI		124'339.00
Impianto Ascona - PC II / IAP I Importo a carico della Regione dedotti sussidi CH e TI		278'137.00
Totale a carico Regione	fr.	499'411.00
Altri investimenti periodo 1995/2007		
Equipaggiamento personale, materiale, SIT-GAP, veicoli		514'454.00
Totale	fr.	1'013'865.00
A carico del Comune di Ascona (in base alla chiave di riparto in uso) ./. Investimenti effettuati dal Comune	fr.	98'137.00
- Impianto PC II / IAP I	fr.	278'137.00
- Ripresa apparecchiature e diversi	£	15'000.00
Triplesa apparessinatare e arversi	fr.	13 000.00